



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27.03.2014 (ore 16,10)

IX - APPROVAZIONE REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI.

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16,10 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Bagnato	Damiano	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto della relazione della Dott.ssa Maria Ordile, responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e documentali, invitata a presenziare in detta occasione.

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2014, con la quale il predetto Organo ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il regolamento del Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche, il regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica applicata e il Regolamento del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, microbiologiche e Biomediche;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Università degli Studi di Messina

IX - APPROVAZIONE REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI.

Strutture richiedenti: - Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica applicata
- Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, microbiologiche e Biomediche

Struttura proponente: Direzione Generale
Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e documentali
Settore Documentazione e Consulenza Normativa
Ufficio Statuto e regolamenti

Visti:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *”Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- l’art. 46 del Regolamento generale, emanato con D.R. n. 1427 del 17.06.2013;
- il Regolamento-tipo del Dipartimento, emanato con D.R. n. 1440 del 06.06.2012;
- il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche del 24.10.2012, trasmesso all’Ateneo con nota prot. n. 60268 del 09.11.2012, con cui è stato approvato il regolamento del Dipartimento;
- l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica applicata del 24.10.2012, trasmesso all’Ateneo con nota prot. n. 62546 del 20.11.2012, con cui è stato approvato il regolamento del Dipartimento;
- la nota prot. n. 63146 del 21.11.2012 di trasmissione del regolamento del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, microbiologiche e Biomediche, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 14.11.2012;

Ritenuto opportuno:

- di apportare alcune modificazioni ai suddetti regolamenti, come approvati dai relativi Consigli di Dipartimento, al fine di uniformarli alla vigente normativa in materia di bilancio unico e di contabilità economica-patrimoniale degli Atenei, alle prescrizioni di cui al Regolamento-tipo dei Dipartimenti nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ateneo.

Tutto ciò premesso:

propone

- a) di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento del Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche, allegato alla presente proposta;

Rispetto al testo approvato dal Consiglio di Dipartimento, il testo regolamentare allegato contiene i seguenti emendamenti, concordati con il Direttore del Dipartimento a seguito del raffronto con il regolamento-tipo:

- 1) all'art. 3, comma 1, sono state eliminate le parole: *“in conformità alla normativa”*, mentre al comma 4 le parole *“è attribuibile”* sono state modificate nella seguente: *“afferiscono”*;
- 2) all'art. 4, comma 1, sono state eliminate le parole: *“ex art. 16 della legge 341/90”* e , dopo le parole: *“bibliotecario ed ausiliario”* sono state eliminate le parole *“, anche UNILAV, già in organico alle strutture che partecipano alla fusione”* e aggiunte le seguenti: *“assegnato allo stesso”* Alla fine del comma, infine, è stato inserito il seguente periodo: *“Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Dipartimento si avvale dei servizi offerti dal personale UNILAV”*;
- 3) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4, è stato trasformato in comma 3, con conseguente nuova rinumerazione dei commi successivi dell'articolo;
- 4) sono stati eliminati i commi 7, 8 e 9 (già commi 6, 7 e 8) dell'art. 4 poiché le previsioni in essi contenute non sono oggetto di competenza del regolamento in esame;
- 5) all'art. 6, comma 12, sono state eliminate le seguenti parole: *“dopo aver sottratto il numero degli assenti giustificati”*, in quanto in contrasto con uno specifico rilievo sollevato dal MIUR in occasione del controllo sul nostro Statuto operato ai sensi della normativa vigente.
- 6) all'art. 6, comma 15, sono state eliminate le previsioni di cui alla lettera a) *“a) detta i criteri generali per: 1) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di Ricerca e di Didattica, che dovranno tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento in sede di formulazione del bilancio preventivo e delle necessità di funzionamento delle Sezioni che lo compongono, nonché di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendessero indispensabili in corso d'anno;2) la partecipazione coordinata del Personale alle attività del Dipartimento, nonché la destinazione di Personale tecnico appartenente al Dipartimento, con l'assenso dello stesso, a quella Sezione del Dipartimento che dovesse, per motivi vari, averne necessità; 3) l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;”* poiché già contenute nelle lettere b) e c) del successivo comma 16, e le previsioni di cui alla lettera f) *“f) approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, salvo nuove disposizioni in materia, insieme alle rispettive relazioni. Approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio.”* al fine di uniformare l'attività del Dipartimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative in materia di bilancio unico e

di contabilità economica-patrimoniale degli Atenei. Per effetto delle superiori eliminazioni sono state modificate le lettere identificative delle restanti attribuzioni del Consiglio previste dal comma 15.

- 7) all'art. 6, comma 16, alla fine della lett. a) sono state aggiunte le parole: “, **nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino**”, mentre alla lett. n) sono state eliminate le parole “*Il Consiglio di Dipartimento*” e aggiunte le seguenti: “**nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo**”;
- 8) all'art. 7, comma 8, alle lettere a) e d) è stato modificato il riferimento all'art. 7 con l'art. 6 e, alla lettera d), dopo le parole “*comma 16,*” sono state inserite le parole: “**lett. e**)”;
- 9) all'art. 8, comma 1, sono state eliminate le parole: “*per una omogeneità con gli altri Dipartimenti*” e, alla fine del penultimo periodo del medesimo comma, sono state inserite le seguenti parole: “**in ogni caso entro trenta giorni**”;
- 10) all'art. 9, comma 4, sono state eliminate le parole: “, *il quale risponde direttamente al Segretario Amministrativo per l'attività svolta*”, al comma 5 è stato eliminato il seguente ultimo periodo “*Per tali compiti il personale risponde direttamente al Segretario Amministrativo*” ed è stato interamente eliminato il comma 6;
- 11) all'art. 10, comma 5, nell'ultimo periodo, dopo le parole “*aventi diritto*” sono state inserite le seguenti: “**a prendervi parte**”, mentre sono state eliminate le parole: “*dopo aver sottratto il numero degli assenti giustificati*”, poiché in contrasto con uno specifico rilievo sollevato dal MIUR in occasione del controllo sul nostro Statuto operato ai sensi della normativa vigente;
- 12) con riguardo alla previsione di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, “*La Commissione paritetica è presieduta dal Professore Ordinario o in subordine, Associato più anziano in ruolo tra gli eletti*”, si è demandato al Senato Accademico la decisione di mantenere la suddetta previsione o di riportare la formulazione più generica contenuta nel regolamento-tipo “*La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti*”.
- 13) all'art. 12, comma 3, la lett. b) “*b) collabora alla formulazione dell' offerta formativa e svolge attività di monitoraggio della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse*” è stata modificata nella seguente maniera: “**b) svolge attività di monitoraggio dell' offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse**” al fine di uniformare la suddetta previsione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento-tipo di Dipartimento;
- 14) all'art. 15, il comma 4 è stato interamente eliminato; al comma 5, divenuto 4 per effetto della superiore eliminazione, dopo la parola “*culturale*” sono state inserite le seguenti parole: “**e scientifica nel**” e sono state eliminate le parole: “*verrà assicurata la massima autonomia organizzativa, fatte salve le prerogative e le finalità del Dipartimento ed il*” in quanto le sezioni non hanno alcuna autonomia organizzativa dovendosi intendere come mere articolazioni del Dipartimento sorte

esclusivamente per specifiche esigenze di carattere scientifico; per i medesimi motivi sono inoltre stati interamente eliminati i commi 6, 7, 8, 9 e 10. Per effetto delle superiori eliminazioni sono stati rinumerati i commi dell'articolo in esame.

- 15) all'art. 20, al comma 1 sono state eliminate le seguenti parole: “, *per cui vale il silenzio assenso decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta di modifica,*” poiché in contrasto con la previsione dell'art. 45, comma 2, dello Statuto e il comma 3 è stato interamente eliminato in quanto la previsione in esso contenuta non è più vigente, poiché prevista dal vecchio Statuto.
 - 16) sono stati eliminati i commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 in quanto i primi due commi sono da riferire alla prima applicazione del regolamento-tipo, ai fini dell'elezione del Direttore del Dipartimento e degli altri rappresentanti elettivi, e il terzo comma non ha più ragione di essere a seguito del passaggio al bilancio unico.
 - 17) viene evidenziato che, nonostante l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento e l'art. 33 dello Statuto di Ateneo stabiliscono che le modalità di nomina del Coordinatore del Corso di studio sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del regolamento di Dipartimento (art. 10, commi 8 e segg.).
- b) di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento del Dipartimento Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica applicata, allegato alla presente proposta;

Rispetto al testo approvato dal Consiglio di Dipartimento, il testo regolamentare allegato contiene i seguenti emendamenti, concordati con il Direttore del Dipartimento a seguito del raffronto con il regolamento-tipo:

- 1) all'art. 6, comma 14, il secondo periodo “*Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati partecipano i professori ordinari e associati e a quelle riguardanti la chiamata dei ricercatori partecipano i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori*” è stato modificato nella seguente maniera: “*Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e di ricercatori partecipano i professori ordinari e associati.*”, al fine di uniformare la suddetta previsione al disposto degli art. 18 e 24 della legge n.240/2010, mentre al terzo periodo sono state eliminate le parole: “*con voto consultivo*” poiché in contrasto con lo Statuto e con il regolamento-tipo che non pone alcuna limitazione al voto dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento nelle sedute in cui gli stessi sono chiamati a partecipare;
- 2) all'art. 6, comma 16, lett. i) sono state eliminate le parole “*a maggioranza assoluta dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori le proposte di chiamata dei ricercatori*” e sono state inserite le seguenti: “***dei ricercatori***” in conformità con quanto previsto dalla legge n. 240/2010;
- 3) all'art. 7, alla fine del comma 3, dopo la parola “*candidatura*” sono state inserite le parole “***e il programma***” e al comma 8, lett. d), si è corretto il riferimento al comma

15 con il comma 16, in quanto trattasi di errore riportato dal succitato regolamento-tipo;

4) è stato eliminato il comma 1 dell'art. 20 in quanto la previsione in esso contenuta non ha più ragione di essere a seguito del passaggio al bilancio unico.

5) viene evidenziato che, nonostante l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento e l'art. 33 dello Statuto di Ateneo stabiliscono che le modalità di nomina del Coordinatore del Corso di studio sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del regolamento di Dipartimento (art. 10, commi 8 e segg.).

c) di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, microbiologiche e Biomediche, allegato alla presente proposta;

Rispetto al testo approvato dal Consiglio di Dipartimento, il testo regolamentare allegato contiene i seguenti emendamenti, concordati con il Direttore del Dipartimento a seguito del raffronto con il regolamento-tipo:

- 1) all'art. 4, comma 1, sono state eliminate le parole: *“in conformità alla normativa”*;
- 2) all'art. 5, comma 1, è stata eliminata la parola *“diversi”* e sono state inserite le seguenti parole *“uno o più”*, dopo la parola *“disciplinari”* è stata inserita la parola: *“omogenei”* e dopo le parole *“bibliotecario ed ausiliario”* sono state eliminate le parole *“, anche UNILAV, già in organico nelle strutture afferenti”* e aggiunte le seguenti: *“assegnato allo stesso”*. Dopo il primo periodo è stato inserito il seguente periodo: *“Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Dipartimento si avvale dei servizi offerti dal personale UNILAV”*, mentre è stato interamente eliminato l'ultimo periodo del comma in esame: *“Relativamente ai docenti che svolgano attività di insegnamento e/o ricerca nelle aree disciplinari comprese nel Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche Microbiologiche e Biomediche l'accoglimento delle domande è subordinato alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, che dovranno essere assunte a maggioranza qualificata e che dovranno, eventualmente, contenere il motivato rifiuto”*;
- 3) all'art. 6, comma 2, è stato inserito il riferimento alla Commissione per l'Orientamento e il Tutorato, prevista nel regolamento-tipo;
- 4) all'art. 7, comma 1, la parola *“dottorati”* è stata sostituita dalla parola *“dottorandi”*;
- 5) all'art. 7, comma 10, sono state soppresse le parole: *“in seduta ordinaria alle scadenze previste dal regolamento”* ed è stata inserita la parola: *“altresì”*;
- 6) all'art.7, comma 15, le parole *“e detta i criteri generali per:”* sono state modificate nella seguente maniera: *“Il Consiglio di Dipartimento esercita la seguenti attribuzioni:”* mentre sono state eliminate le previsioni di cui alle lett. a), b): *“a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca e di didattica, che dovranno tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento in sede di formulazione del bilancio preventivo, nonché di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendessero; b) l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione”* poiché già contenute nelle lettere b) e c) del successivo comma 16, la previsione di cui alla lettera g) *“g) approva entro il 30 ottobre il*

bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, salvo nuove disposizioni in materia, insieme alle rispettive relazioni. Approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio” al fine di uniformare l’attività del Dipartimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni normative in materia di bilancio unico e di contabilità economica-patrimoniale degli Atenei e le previsioni di cui alle lettere m), n), o) e p) “*m) l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione; n) delibera sull’affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca ai docenti; o) approva le proposte di istituzione dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento e dei Masters; p) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi;*” in quanto già previste nelle precedenti lettere del comma in esame. Per effetto delle superiori eliminazioni sono state quindi modificate le lettere identificative delle attribuzioni del Consiglio previste dal comma 15. Da ultimo, alla lettera l), divenuta i) per effetto di quanto sopra, sono state eliminate le seguenti parole: “*., con esclusione dell’indennità di missione in accordo con quanto previsto dal pertinente Regolamento di Ateneo al momento vigente*”;

- 7) all’art. 8, comma 3, terzo periodo, sono state eliminate le seguenti parole: “*, ove quest’ultimo dovesse essere previsto dal regolamento del Dipartimento*”, al comma 8, lett. a) prima delle parole “*assegnazione di personale*” è stata inserita la parola “**eventuale**” e sono state eliminate le parole “*di cui sopra*”, è stata interamente eliminata la previsione di cui alla lett. e) “*e) predisporre entro il 15 ottobre il bilancio preventivo ed entro 15 marzo il conto consuntivo*” con conseguente modificazione delle lettere identificative delle restanti attribuzioni del Direttore; da ultimo alla lett. g), divenuta f) per effetto di quanto sopra, il riferimento al comma 15 dell’art. 6 è stato corretto con il comma 16 dell’art. 7;
- 8) all’art. 9, comma 1, sono state eliminate le parole: “*dal vice-Direttore e*” e all’inizio del comma 2 è stato inserito il seguente periodo: “***Fa parte della Giunta il vice Direttore che, in assenza del Direttore, funge da Presidente; in presenza del Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo***” al fine di rendere la previsione conforme alle disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano la composizione della Giunta e per non alterare il quorum richiesto per la validità delle sedute e delle deliberazioni;
- 9) all’art. 10, comma 1, dopo la parola “*nominato*” sono state inserite le seguenti “*, sentito il Direttore del Dipartimento,*”, al comma 2, la parola “*amministrativo-contabili*” si modifica in “*amministrative*” con soppressione di “*-contabili*”, al comma 4 sono state eliminate le parole: “*, il quale risponde direttamente al Segretario amministrativo per l’attività svolta*” e sono stati, inoltre, eliminati l’ultimo periodo del comma 5: “*Per tali compiti il personale risponde direttamente al Segretario amministrativo*” e interamente il comma 6 e 7 “*6. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:*
 - a) *predisporre tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché i relativi allegati;*

- b) *predispone la ripartizione dell'avanzo di cassa ed accerta i crediti ed i debiti;*
- c) *provvede che le entrate siano accreditate alla cassa del Dipartimento;*
- d) *provvede alla gestione del fondo economale;*
- e) *esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;*
- f) *predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;*
- g) *provvede alla ricognizione dei beni inventariabili e redige e sottoscrive i verbali di passaggio delle consegne.*

7. Il Direttore, sentito il Segretario Amministrativo, può proporre la nomina di un sostituto che ne vicari eccezionalmente le funzioni in caso di sua assenza prolungata”;

- 10) è stato inserito l'art. 14 relativo alla Commissione per l'Orientamento e il Tutorato, con conseguente nuova rinumerazione degli articoli successivi;
- 11) all'art. 17, n. 2, (già art. 16), dopo la parola “*Ostetricia*” è stato formato, con le previsioni già presenti, il seguente secondo periodo “*I superiori corsi attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR*”.
- 12) all'art. 20 (già art. 19), è stato interamente eliminato il secondo periodo: “*Qualora non pervenga risposta per iscritto da parte dei Consigli di Corso di studio entro 10 gg. dalla richiesta di parere sul testo di Regolamento questo si intende approvato*” poiché in contrasto con la previsione dell'art. 45, comma 2, dello Statuto;
- 13) all'art. 21 (già art. 20) dopo la parola “*obbligatoria*” sono state inserite le seguenti parole: “*e prioritaria*”
- 14) è stato eliminato il comma 1 dell'art. 22 (già art. 21) in quanto la previsione in esso contenuta non ha più ragione di essere a seguito del passaggio al bilancio unico.
- 15) viene evidenziato che, nonostante l'art. 10, comma 4, del regolamento-tipo di Dipartimento e l'art. 33 dello Statuto di Ateneo stabiliscono che le modalità di nomina del Coordinatore del Corso di studio sono stabilite nel regolamento del corso di studio, tali previsioni sono invece contenute all'interno del regolamento di Dipartimento (art. 11, commi 8 e segg.).

Allegati:

- **Regolamento del Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche**
- **Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica applicata**
- **Regolamento del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche, microbiologiche e Biomediche.**



Università degli Studi di Messina
Dipartimento Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed
Odontostomatologiche

REGOLAMENTO

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche è costituito con Decreto Rettorale n° 1805 del 10/07/2012.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche, in conformità alla normativa vigente, in particolare alla Legge 240/10 che attribuisce ai Dipartimenti “funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie” .

2. Il progetto scientifico e culturale promosso dal Dipartimento, in considerazione alle specialità rappresentate, si basa sul confronto e l’integrazione di competenze differenziate seppure culturalmente omogenee con un approccio multidisciplinare e integrato al fine di ottenere un potenziamento della ricerca scientifica e l’integrazione delle attività didattiche e formative.

Il Dipartimento si connota come struttura finalizzata all’attività di ricerca nell’ambito della fisiologia e della patologia del distretto testa–collo, toracico e vascolare.

L’aspetto specialistico accomuna l’attività di ricerca e didattica delle Discipline afferenti al Dipartimento e si caratterizza per l’alto contenuto tecnologico delle metodiche diagnostiche e terapeutiche adoperate; per la esecuzione di trial clinici, per l’attività di ricerca in ambito protesico associata allo sviluppo di materiali biocompatibili e alla valutazione della loro applicazione clinica.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. I locali del Dipartimento Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche ed Odontostomatologiche dell'Università di Messina [**DA SOPPRIMERE;** *in conformità alla normativa,*] sono costituiti da tutti i locali attualmente occupati dai Dipartimenti che si sono

accorpati e dalle sezioni di altri Dipartimenti che in esso sono confluite e dai singoli locali affidati ai docenti che saranno afferiti alla nuova struttura.

2. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine di promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei Dottorati di Ricerca, nelle Scuole di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei Regolamenti universitari.

3. L'offerta didattica del Dipartimento coinvolge i numerosi aspetti formativi delle attività specialistiche Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche con connotazione operativa sia chirurgica che medica.

4. Al Dipartimento **afferiscono**:

-il CdLM a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

-il CdLM in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie;

-i CdL triennali in Logopedia, Audioprotesi, Ortottica e Assistenza in Oftalmologia e Igiene Dentale.

Fanno riferimento al Dipartimento, inoltre, le Scuole di Specializzazione in:

-Chirurgia Maxillo-Facciale;

-Malattie dell'Apparato Respiratorio;

-Chirurgia Plastica;

-Chirurgia Toracica;

-Otorinolaringoiatria;

-Audiologia e Foniatria;

-Oftalmologia.

Nell'ambito della formazione post-Laurea nel Dipartimento sono già attivati e saranno reiterati Master di I e II Livello e Corsi di Perfezionamento in vari ambiti disciplinari.

5. Il Dipartimento procede alle chiamate di Professori e Ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di Ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza.

b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità (R.A.A.F.C.), dal Regolamento sulle prestazioni conto terzi;

c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree magistrali e triennali, e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo;

d) concorre, in collaborazione con i collegi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;

f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di

insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) promuove, organizza e patrocina seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico.

h) favorisce la partecipazione dei propri membri a seminari, conferenze e convegni e la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche di cui riconosca specifico interesse. Il Dipartimento si propone di promuovere l'internazionalizzazione attraverso la maggiore mobilità di docenti visiting researcher/professor e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitarie per attività di studio e di ricerca; incentiva, inoltre, l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di didattica svolte in lingua straniera.

i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;

j) formula la richiesta di posti di Professori e di Ricercatori, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei Professori e dei Ricercatori;

l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i Professori di ruolo, i Ricercatori a tempo indeterminato [**DA SOPPRIMERE: ex art. 16 legge 341/90**] e i Ricercatori a tempo determinato, che hanno sottoscritto la costituzione, nonché il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario [**DA SOPPRIMERE:; anche UNILAV, già in organico alle strutture che partecipano alla fusione**] **assegnato allo stesso. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Dipartimento si avvale dei servizi offerti dal personale UNILAV.**

2. Sentito il Dipartimento e tenuto conto delle loro competenze, possono essere assegnati al Dipartimento con delibera del Senato Accademico, sentiti gli interessati, i Professori e i Ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta.

3. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del Docente.

4. Nessun Professore o Ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal Docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

5. L'ammissione di nuovi Professori e Ricercatori avverrà con decorrenza 1° ottobre di ogni anno accademico, ad eccezione del personale di nuova nomina, per il quale l'ammissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno. In tutti gli altri casi, il trasferimento del personale docente avverrà con decorrenza 1° ottobre di ogni anno accademico, salvo nuove disposizioni in materia.

6. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il Docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio

di Dipartimento cui il Docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del Docente medesimo.

[Da sopprimere: 7. *Allorché la gestione dei budget relativi a ciascun Docente dell'Ateneo verrà assegnata ai Dipartimenti, in occasione di qualsiasi evento (pensionamento, trasferimento, etc ...) che produca la cessazione di un Docente di quelli afferenti al Dipartimento, il corrispondente budget sarà in funzione delle esigenze didattiche e ove non in contrasto con la vigente legislazione, destinato in linea di massima alla chiamata di un docente appartenente allo stesso SSD di quello che ha cessato.]*

[Da sopprimere: 8. *In caso di assegnazione di nuovi budget da parte dei competenti organi di Ateneo o di non utilizzo di budget di cui sopra, gli stessi andranno destinati ai SSD individuati, a maggioranza qualificata (2/3), dal Consiglio di Dipartimento per le esigenze didattiche individuate. Il personale di nuova nomina dovrà presentare la domanda di afferenza al momento del ricevimento della stessa. Relativamente ai docenti che svolgono attività di insegnamento e/o ricerca nelle aree disciplinari comprese nel Dipartimento l'accoglimento delle domande è subordinato alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, che dovranno essere assunte a maggioranza qualificata e che dovranno, eventualmente, contenere il motivato rifiuto.]*

[Da sopprimere: 9. *I fondi residui pertinenti a singoli Docenti afferenti al Dipartimento, nel caso di cessazione di un Docente confluiscono nei fondi di funzionamento del Dipartimento e riassegnati preferibilmente alla Sezione di provenienza.]*

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione Paritetica di Dipartimento;
- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- la Commissione per l'incentivazione e l'integrazione della ricerca scientifica;
- eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i Professori di ruolo, dai Ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due Rappresentanti degli assegnisti e dei Dottorandi di Ricerca e da due Rappresentanti degli Specializzandi, dai Rappresentanti degli Studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo che dura in carica tre anni ed è

rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due Rappresentanti degli Assegnisti e dei Dottorandi di Ricerca, i due Rappresentanti degli Specializzandi ed i Rappresentanti degli Studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la Direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12,00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei Rappresentanti degli Studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei Rappresentanti degli Studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei Rappresentanti degli Studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei Rappresentanti degli Assegnisti, dei Dottorandi di Ricerca, degli Specializzandi e del Personale Tecnico-Amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del Dottorato di Ricerca o della Specializzazione o termine dell'Assegno di Ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, preferibilmente a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche ad horas.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i Coordinatori dei Dottorati

di Ricerca ed i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti [**DA SOPPRIMERE:** *dopo aver sottratto il numero degli assenti giustificati*], in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti presenti salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri Regolamenti di Ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di Professore di Ruolo e di Ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i Professori di Ruolo ed i Ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di Professore Ordinario partecipano solo i Professori Ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di Professori Associati e Ricercatori partecipano solo i Professori Ordinari e i Professori Associati. Gli Studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della Didattica e dei Servizi e l'individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed esercita le seguenti attribuzioni:

[DA SOPPRIMERE: *a) detta i criteri generali per:*

1) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di Ricerca e di Didattica, che dovranno tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento in sede di formulazione del bilancio preventivo e delle necessità di funzionamento delle Sezioni che lo compongono, nonché di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendessero indispensabili in corso d'anno;

2) la partecipazione coordinata del Personale alle attività del Dipartimento, nonché la destinazione di Personale tecnico appartenente al Dipartimento, con l'assenso dello stesso, a quella Sezione del Dipartimento che dovesse, per motivi vari, averne necessità;

3) l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;]

a) delibera sull'affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca ai Docenti;

b) approva le proposte di istituzione dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento e dei Master;

c) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Centri Interdipartimentali di Servizi;

d) formula proposte preliminari per la costituzioni di società con caratteristiche Spin off e Start up;

[DA SOPPRIMERE: *f) approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, salvo nuove disposizioni in materia, insieme alle rispettive relazioni. Approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio;]*

- e) collabora con gli Organi di governo dell'Università e gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale, anche all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazioni professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- f) delibera o esprime pareri e proposte in merito a qualsivoglia altro argomento che riguardi l'attività del Dipartimento, fatte salve le attribuzioni specifiche di ciascun altro Organo;
- g) autorizza il Personale Tecnico-Amministrativo a partecipare alle attività previste da convenzioni ovvero alle prestazioni a pagamento;
- h) approva i tariffari per la prestazione di consulenze, e qualsiasi altra prestazione di servizi, forniture o ricerche in ambito clinico-sperimentale e di base;
- i) delibera, su proposta del Responsabile scientifico della prestazione, sulla ripartizione al personale che vi ha preso parte, delle quote dei proventi delle prestazioni a pagamento e di ogni altra indennità, in accordo con quanto previsto dal pertinente Regolamento di Ateneo al momento vigente;

16. Al Consiglio in particolare spetta di:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal R.A.A.F.C. dell'Ateneo, **nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino**;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del Personale Tecnico-Amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed Istituzioni e Soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di Corsi di Studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di Professore di Ruolo e di Ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei Professori di Prima Fascia, le proposte di chiamata dei Professori Ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei Professori di Prima e di Seconda Fascia, dei Professori Associati e dei Ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai Professori e Ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;

m) deliberare sulle istanze dei Professori e dei Ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre Sedi Universitarie;

n) **[DA SOPPRIMERE: Il Consiglio di Dipartimento]** può delegare ai Consigli di Corsi di Studio ad esso afferenti le proprie funzioni relative alla Didattica in particolare in riferimento all'espletamento della procedura di assegnazione degli insegnamenti vacanti ed alla gestione delle carriere degli studenti, **nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;**

o) esercitare ogni altra funzione che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i Professori Ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico e programma. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e il programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione.

Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'Anno Accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Professore Ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con Decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente Regolamento;
- b) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;
- c) fa luogo ad ogni adempimento di Legge nonché a quelli previsti dal R.A.A.F.C. dell'Ateneo;
- d) stipula contratti e convenzioni, di cui all'art. 6, comma 16, lett. e) tra il Dipartimento ed Istituzioni e Soggetti pubblici e privati;
- e) per importi non superiori a € 10.000,00 IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- g) nomina, su proposta del Segretario Amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale Docente, Tecnico ed Amministrativo, dei Collaboratori esterni, nonché del Personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'Amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei Corsi di studio, l'Attività Didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari;

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da un numero di componenti in prima istanza pari a nove, **[DA SOPPRIMERE: per una omogeneità con gli altri**

Dipartimenti], e comunque in misura non superiore ad un quinto dei Componenti il Consiglio di Dipartimento. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di Professori Ordinari, di Professori Associati e di Ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti di ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva al più presto possibile, **in ogni caso entro trenta giorni**. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i Coordinatori delle Sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il Segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca ed i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei Componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente Regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento. La Giunta di Dipartimento esercita, di norma, su impulso del Direttore o del Consiglio, funzione istruttoria o propositiva per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento. Per quanto attiene all'attività didattica la Giunta delibera sulle proposte dei Consigli di Corso di Studio, delle Commissioni Didattiche, in particolare, con riferimento alle assegnazione degli Insegnamenti vacanti, salva comunque la successiva necessaria ratifica del Consiglio.

Art. 9 – Il Segretario Amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti universitari e dal presente Regolamento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle Deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. E' responsabile della Segreteria Amministrativa della struttura e coordina l'attività del Personale Tecnico-Amministrativo ad essa addetto [**DA SOPPRIMERE**]; *il quale risponde*

direttamente al Segretario Amministrativo per l'attività svolta]. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure.

5. Coordina inoltre l'attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla Segreteria Amministrativa. **[DA SOPPRIMERE: Per tali compiti il personale risponde direttamente al Segretario Amministrativo]**.

[DA SOPPRIMERE: 6. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:

a) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché i relativi allegati;

b) predispone la ripartizione dell'avanzo di cassa ed accerta i crediti ed i debiti;

c) provvede che le entrate siano accreditate alla cassa del Dipartimento;

d) provvede alla gestione del fondo economale;

e) esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;

f) predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;

g) provvede alla ricognizione dei beni inventariabili e redige e sottoscrive i verbali di passaggio delle consegne.]

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di Studio. È compito del Consiglio di Corso di Studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al Corso di Studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;

b) esaminare e approvare i piani di studio degli Studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;

c) avanzare proposte per organizzare il servizio di Tutorato;

d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i Professori di Ruolo e i Ricercatori afferenti, nonché rappresentanti degli Studenti nella misura del 15% dei Docenti effettivi del Corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i Professori a Contratto ed i Supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Professore di Ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con Decreto Rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas. Il Consiglio di Corso di Studio è

convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto **a prendervi parte [DA SOPPRIMERE:]**, *dopo aver sottratto il numero degli assenti giustificati*, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di Studio designa tra i Docenti di Ruolo un Segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del Segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'Anno Accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai Rappresentanti degli Studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di Docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di Docenti afferenti a tutti i Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal Professore **Ordinario o in subordine, Associato** più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio;
 - b) **svolge attività di monitoraggio dell' offerta formativa e della qualità della didattica [DA SOPPRIMERE: collabora alla formulazione dell'offerta formativa e svolge attività di monitoraggio della qualità della didattica]** nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:
 - dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento.In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:
 - dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
 - dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
 - da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.
2. La Commissione:
 - assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli Studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di Studio con gli sbocchi professionali;
 - sostiene iniziative dirette a far superare agli Studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di Studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti Didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e Ricercatori.

Art 14 - Commissione per l'incentivazione e l'integrazione della ricerca scientifica

E' istituita una Commissione per l'incentivazione e l'integrazione della ricerca scientifica composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- da due membri individuati nell'ambito di ciascun settore scientifico disciplinare afferente
- da due studenti eletti tra i rappresentanti in seno al Dipartimento

2. La Commissione:

- provvede a coordinare la ricerca scientifica dipartimentale anche al fine di incentivare l'integrazione tra le varie discipline implementano l'interazione tra ricerca di base ed applicata e tra scienza medica e tecnologia;
- promuove la partecipazione a progetti di ricerca europei, nazionali e regionali
- segnala ricerche di particolare valenza in ambito dipartimentale per l'incentivazione e la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche come previsto dall'art 3 comma h del presente regolamento.

Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

2. Gli afferenti alle Sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le Sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto complessivo del Dipartimento.

[DA SOPPRIMERE: 4. *Per lo svolgimento delle attività d'insegnamento e la conduzione delle ricerche di pertinenza, a ciascuna Sezione sono assegnati in uso dal Consiglio di Dipartimento i locali, le attrezzature, le apparecchiature didattico-scientifiche, il patrimonio librario e il personale Tecnico-Amministrativo.*

4. A ciascuna Sezione verrà garantita piena autonomia culturale e scientifica nel **[DA SOPPRIMERE:** *verrà assicurata la massima autonomia organizzativa, fatte salve le prerogative e le finalità del Dipartimento ed il]* rispetto delle norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel R.A.A.F.C. dell'Ateneo e nel presente Regolamento.

[DA SOPPRIMERE: 6. *Il progetto complessivo del Dipartimento comprende i progetti didattici e scientifici elaborati da ciascuna Sezione, nonché eventuali altri progetti presentati individualmente da Professori e/o Ricercatori che dovessero operare singolarmente].*

[DA SOPPRIMERE: 7. *Ciascuna Sezione può proporre al Consiglio di Dipartimento, per le deliberazioni di competenza, la stipula di rapporti contrattuali e convenzionali con Enti pubblici e privati, nonché con Soggetti privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza in conto terzi di cui all'Art. 66 del DPR 382/80, nonché per la conduzione di programmi di studio e trial clinici richiesti da committenti esterni.*

Sono, di norma, delegati dal Direttore del Dipartimento al Coordinatore della Sezione:

- a)l'organizzazione delle attività svolte da ciascuna Sezione;*
- b)l'individuazione delle finalità di impiego delle somme a disposizione di ciascuna di esse;*
- c)il coordinamento dell'uso dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature;*
- d)l'utilizzo del personale tecnico ad essa assegnati;*

Il Coordinatore della Sezione è eletto tra i Docenti che la compongono ed assume anche la veste di Consegnatario dei beni del Dipartimento affidati alla Sezione].

[DA SOPPRIMERE: 8. *Per ogni Sezione verranno individuati appositi capitoli di spesa riferibili al funzionamento e agli introiti derivanti dalle convenzioni conto terzi, i progetti di carattere internazionali, i PRA, i PRIN, i Master, i Corsi di Perfezionamento i cui Responsabili Scientifici fanno parte della Sezione.]*

[DA SOPPRIMERE: 9. *Il Coordinatore della Sezione propone al Direttore del Dipartimento l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel rispetto delle prerogative del Consiglio, della Giunta e del Presidente e da quanto disposto nel R.A.A.C.F., in accordo con il Segretario Amministrativo.]*

[DA SOPPRIMERE: 10. *Tutte le Sezioni sono tenute a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di loro pertinenza svolta e sul programma che si intende svolgere per l'anno successivo, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente. Dette relazioni verranno presentate al Consiglio in occasione della formulazione del progetto relativo alle attività di competenza del Dipartimento. La mancata presentazione di tale relazione può comportare la non assegnazione di disponibilità finanziarie alla Sezione omissiva per l'anno successivo ed, in caso di reiterate mancanze, anche la soppressione della stessa.]*

5. Ciascuna Sezione potrà - se vuole - articolarsi ai fini scientifici, in Gruppi Operativi.

6. Alle Sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

7. Le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono effettuate secondo le modalità previste dagli articoli che dispongono le elezioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio.

Art. 16 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti Norme vigenti.

Art. 17 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i corsi di cui all'elenco allegato.

2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 18 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli Studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 19 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei Docenti.

Art. 20 - Modalità di approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Studio [**DA SOPPRIMERE:**, *per cui vale il silenzio assenso decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta di modifica,*] e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.
2. Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti il Consiglio e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
[DA SOPPRIMERE:, *3. Il regolamento approvato è soggetto ai controlli di legittimità e di merito previsti dall'art. 38 dello statuto d'Ateneo vigente.*]

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

- [DA SOPPRIMERE:** *1. In prima applicazione del presente Regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.*
2. *Le elezioni del Direttore del Dipartimento e degli altri Rappresentanti elettivi sono, in prima applicazione, indette con Decreto del Rettore. La presentazione delle candidature ha luogo presso l'Ufficio elettorale di Ateneo.*
 3. *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario Amministrativo del Dipartimento.*
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento didattico e nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, INFORMATICA, EDILE, AMBIENTALE, MATEMATICA APPLICATA

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica Applicata è costituito con Decreto Rettorale n. 1805/2012.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale, Matematica Applicata in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca.

In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;
- c) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in

conformità al Regolamento didattico di ateneo;

d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;

f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;

h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;

i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;

j) coordina la gestione dei laboratori del Dipartimento anche attraverso uno specifico regolamento;

l) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, e formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

m) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Afferenza al Dipartimento

1. Ai dipartimenti afferiscono i professori ed i ricercatori (di ruolo e a tempo determinato) di uno o più settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo e che chiedano di farvi parte. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati ad un Dipartimento con delibera del Senato Accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato Accademico interpella, prima della loro assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli.

2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avverso la delibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico, che delibera motivatamente la allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. Il Consiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

rt. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione paritetica di Dipartimento;
- la Commissione per l'Orientamento ed il Tutorato;
- eventuali altre Commissioni.

Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori (di ruolo e a tempo determinato) afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e da due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del

Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegno di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, per e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.

10. Il Consiglio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi

componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati **e di ricercatori** partecipano i professori ordinari e associati. **[DA SOPPRIMERE: e a quelle riguardanti la chiamata dei ricercatori partecipano i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori]**. Gli studenti partecipano alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione della didattica e dei servizi didattici e **[DA SOPPRIMERE:, con voto consultivo,]** della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento.

16. Al Consiglio in particolare spetta:

a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardano;

b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;

d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;

e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;

g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;

h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori

concorsuali;

i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e **dei ricercatori** [**DA SOPPRIMERE: a maggioranza assoluta dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori le proposte di chiamata dei ricercatori**];

j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;

k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;

l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;

m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;

n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data

fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale, a pena di esclusione, le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di programma. I curricula ed i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato nei termini sopra precisati la propria candidatura **e il programma** sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

a) presenta al Rettore le richieste di cui all'art. 6, comma 16, lett. a) del presente regolamento;

b) predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente ;

c) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo;

d) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma **16**, dell'art. 6, tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati;

e) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;

f) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;

- g) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- h) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;
- i) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- j) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- k) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- l) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- m) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali;
- n) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, e da n. 6 (sei) docenti afferenti al Dipartimento. La Giunta è composta, ove possibile, da un ugual numero di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori. I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta.

2. Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, il Vicedirettore ed i Coordinatori delle sezioni, ove costituite.

Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i Coordinatori dei dottorati di ricerca ed i Coordinatori dei

Consigli di Corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 – Il Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative della struttura, curandone lo svolgimento ed assumendone la relativa responsabilità.

3. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e incontri di studi in genere.

4. Svolge le ulteriori funzioni che gli sono assegnate nel quadro della riorganizzazione amministrativa del Dipartimento.

Art. 10 - Il Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;

b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;

c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;

d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

3. La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche ad horas. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. La seduta è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del Dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 11 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 12 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 13 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica Commissione così composta:
- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 14 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento, sin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.
3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.
4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 16 – Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

1. Sono attivati presso il Dipartimento i Corsi di studio di cui all'elenco allegato (all. 1).
2. I Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, sono riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 17 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 18 - Valutazione della qualità dei Corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 19 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: *1. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito*

dalla normativa previgente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento].

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.

All. n. 1

Elenco dei Corsi di studio attivati presso il Dipartimento:

- Corso di Laurea in INGEGNERIA CIVILE E DEI SISTEMI EDILIZI (interclasse L-7/ L-23)
- Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA CIVILE (classe LM-23)
- Corso di Laurea Magistrale in INGEGNERIA EDILE PER IL RECUPERO (classe LM-24)

Resta altresì di competenza del Dipartimento la gestione dei Corsi di studio (ad esaurimento) afferenti all'Area CUN 08.

Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PEDIATRICHE,GINECOLOGICHE, MICROBIOLOGICHE E BIOMEDICHE

Art. 1 - Costituzione del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche Microbiologiche e Biomediche è costituito con Decreto Rettorale n.1805 del 10/07/2012.

All'atto della sua costituzione afferiscono i seguenti settori scientifico-disciplinari:

MED/38

MED/20

MED/07

BIO/12

MED/40

MED/39

BIO/14

MED/03

MED/04

MED/46

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di gestione e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche Microbiologiche e Biomediche, in conformità alla normativa vigente. Disciplina, altresì, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, nonché l'attività didattica svolta presso il Dipartimento ovvero in concorso con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento si organizza in modo autonomo al fine della ottimale promozione e del coordinamento delle attività di ricerca scientifica. Il Dipartimento promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; procede alle chiamate di professori e ricercatori. Può inoltre proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. In particolare, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove e coordina l'attività di ricerca di base ed applicata nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
- b) coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioniconstituzioni e soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dallo

Statuto, dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità e dal regolamento sulle prestazioni conto terzi;

e) programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento delle lauree, delle lauree magistrali e dei diplomi di specializzazione, in conformità al Regolamento didattico di ateneo;

d) concorre, in collaborazione con i colleghi dei docenti, all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca di cui alle disposizioni istitutive dei dottorati stessi;

e) concorre, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione, dei master e delle altre attività formative;

f) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale all'elaborazione ed alla relativa attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

g) promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e incontri di studio in genere;

h) diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e provvede alla loro pubblicizzazione;

i) coordina l'utilizzazione, da parte dei docenti e degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;

j) formula la richiesta di posti di professori e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali, formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

l) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4 - Sede Dipartimento

I locali del Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche Microbiologiche e Biomediche dell'Università di Messina [**DA SOPPRIMERE:** , *in conformità alla normativa*] sono costituiti dai Locali dei diversi Dipartimenti che si sono accorpati e dai locali affidati ai singoli docenti che sono afferiti alla nuova struttura

- Dipartimento di Scienze Pediatriche Mediche e Chirurgiche pad. N.I.
- Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Medicina della Riproduzione pad. A, piano I,II e III
- Dipartimento di Patologia e Microbiologia Sperimentale Torre Biologica piano II, locali dello stabulario e servizi annessi al piano I o seminterrato, locali della zona BSL3 piano I o seminterrato Torre Biologica

Art. 5 - Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori ed i ricercatori di **uno o più** [**DA SOPPRIMERE:** *diversi*] settori disciplinari **omogenei**, presenti nell'Ateneo e che hanno chiesto di farvi parte, nonché il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario **assegnato allo stesso**. [**DA SOPPRIMERE:** , *anche UNILAV, già in organico nelle strutture afferenti*] **Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il Dipartimento si avvale dei servizi offerti dal personale UNILAV.**

L'ammissione di nuovi Professori e Ricercatori avverrà con decorrenza 1° ottobre di ogni anno accademico, ad eccezione del personale di nuova nomina, per il quale l'ammissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno. In tutti gli altri casi, il trasferimento del personale docente avverrà con decorrenza 1° ottobre di ogni anno accademico, salvo nuove disposizioni in materia. Il personale di nuova nomina dovrà presentare la domanda di afferenza al momento del ricevimento della stessa. **[DA SOPPRIMERE: Relativamente ai docenti che svolgano attività di insegnamento e/o ricerca nelle aree disciplinari comprese nel Dipartimento di Scienze Pediatriche, Ginecologiche Microbiologiche e Biomediche l'accoglimento delle domande è subordinato alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, che dovranno essere assunte a maggioranza qualificata e che dovranno, eventualmente, contenere il motivato rifiuto.]**

2. Sulla richiesta di afferenza delibera motivatamente il Consiglio del Dipartimento. Avversoladelibera di diniego del Consiglio, l'interessato può proporre ricorso al Senato Accademico,chedelibera motivatamente la allocazione del docente.

3. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del SenatoAccademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.

4. Fatta salva ogni contraria disposizione normativa, il docente che si trasferisce ad altro Dipartimento dell'Ateneo può chiedere il trasferimento dei fondi e dei beni mobili acquistati con i propri fondi di ricerca, fatti salvi i diritti degli altri partecipanti alla ricerca. IlConsiglio di Dipartimento cui il docente originariamente apparteneva delibera motivatamente sulla richiesta del docente stesso.

Art. 6 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta;
- i Consigli di Corso di studio.

2. Sono, altresì, istituiti presso il Dipartimento:

- la Commissione paritetica di Dipartimento;
- **la Commissione per l'Orientamento e il Tutorato**
- eventuali altre Commissioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento

Art. 7- Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo Ne fanno parte inoltre:

- n. 2 rappresentanti dei **dottorandi** **[DA SOPPRIMERE: dottorati]** di ricerca e degli assegnisti;
- n.2 rappresentanti degli specializzandi;
- dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio
- n.1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. I due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, i due rappresentanti degli specializzandi ed i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta.

2. Il Direttore indice le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo per il successivo triennio, dei due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca, dei due rappresentanti degli specializzandi e dei rappresentanti degli studenti per il biennio successivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del loro mandato.

3. In caso di impedimento o dimissioni del Direttore le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento.

4. La presentazione delle candidature relative alle elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo presso la direzione del Dipartimento stesso, entro le ore 12.00 del ventesimo giorno anteriore a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni. Quanto alla elezione dei rappresentanti degli studenti, per le modalità di presentazione delle liste elettorali si applicano le norme di cui al regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali.

5. Le elezioni dei rappresentanti elettivi nel Consiglio di Dipartimento si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in relazione alla quale si prevedono tre preferenze.

6. Nel caso della elezione dei rappresentanti degli studenti, i seggi vengono ripartiti tra liste concorrenti di candidati in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista e, all'interno di queste, sulla base delle preferenze conseguite da ciascun candidato. Di norma le liste di candidati devono essere rappresentative di tutti i Corsi di Laurea incardinati nel Dipartimento. Ciascuna delle liste concorrenti per avere attribuito almeno un seggio deve conseguire il 5% dei voti validi. La distribuzione dei seggi tra le liste concorrenti, una volta escluse quelle che non hanno superato la soglia di sbarramento, viene effettuata secondo il criterio proporzionale applicando il metodo D'Hondt.

7. Con riguardo alle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi e del personale tecnico-amministrativo, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti validamente espressi.

8. Le componenti elettive del Consiglio diverse dalla rappresentanza studentesca non hanno più titolo di rappresentanza in caso di cessato servizio, trasferimento, volontarie dimissioni o conseguimento del dottorato di ricerca o della specializzazione o termine dell'assegnio di ricerca. In tali casi il Direttore procederà ad indire nuove elezioni per integrare la componente elettiva mancante sino al completamento del relativo mandato.

9. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in via ordinaria dal Direttore, con avviso scritto, prioritariamente per e-mail almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza, che giustifichino la convocazione anche *ad horas*.

10. Il Consiglio è convocato [**SOPPRIMERE:** *in seduta ordinaria alle scadenze previste dal regolamento*] **altresì** ogni volta che il Direttore ne ravvisa l'opportunità e quando ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.

11. Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di specifici argomenti, soggetti estranei al Consiglio stesso all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche su loro motivata richiesta, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca e di coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte del Consiglio di Dipartimento.

12. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in relazione agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

13. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con voto palese, a maggioranza semplice dei suoi componenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo statuto o da altri regolamenti di ateneo. In caso di parità di voti prevale la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole del Direttore. Il Consiglio delibera con voto segreto nel caso di provvedimenti che riguardino singoli componenti del Dipartimento.

14. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratto, partecipano solo i professori di ruolo e di ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

15. Il Consiglio di Dipartimento è organo deliberativo, di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività del Dipartimento. **Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:** [**DA SOPPRIMERE:** *e detta i criteri generali per:*

a. *l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca e di didattica, che dovranno tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento in sede di formulazione del bilancio preventivo, nonché di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendessero*

b. *l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;*]

a) delibera sull'affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca ai docenti;

b) approva le proposte di istituzione dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento e dei Masters;

c) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi;

d) formula proposte preliminari per la costituzioni di società con caratteristiche *Spin off e Start up*;

[**DA SOPPRIMERE:** *approva entro il 30 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, salvo nuove disposizioni in materia, insieme alle rispettive relazioni. Approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio;*]

- e) collabora con gli Organi di governo dell'Università e gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale, anche all'elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazioni professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- f) delibera o esprime pareri e proposte in merito a qualsivoglia altro argomento che riguardi l'attività del Dipartimento, fatte salve le attribuzioni specifiche di ciascun altro Organo;
- g) autorizza il personale tecnico-amministrativo a partecipare alle attività previste da convenzioni ovvero alle prestazioni a pagamento;
- h) approva i tariffari per la prestazione di consulenze, e qualsiasi altra prestazione di servizi e forniture;
- i) delibera, su proposta del responsabile scientifico della prestazione, la ripartizione al personale che vi ha preso parte, delle quote dei proventi delle prestazioni a pagamento e di ogni altra indennità **[DA SOPPRIMERE: con esclusione dell'indennità di missione in accordo con quanto previsto dal pertinente Regolamento di Ateneo al momento vigente];**
[DA SOPPRIMERE: l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;]
[DA SOPPRIMERE: delibera sull'affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca ai docenti;]
[DA SOPPRIMERE: approva le proposte di istituzione dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di perfezionamento e di aggiornamento e dei Masters;]
[DA SOPPRIMERE: formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi;]

16. Al Consiglio in particolare spetta:

- a) approvare le richieste di finanziamento, nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo, nonché da ulteriori discipline normative che le riguardino;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- e) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- f) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- g) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- h) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- i) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- j) attribuire annualmente i compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli

insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. k), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;

- k) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- l) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 dello Statuto;
- m) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- n) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuivano alle disciolte Facoltà universitarie.

Art. 8 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Gli elettori sono convocati dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Direttore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al soggetto competente a convocare il corpo elettorale le candidature, corredate di curriculum scientifico, nonché di eventuale programma **[DA SOPPRIMERE: , ove quest'ultimo dovesse essere previsto dal regolamento del Dipartimento]**. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura e l'eventuale programma sono nulli.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Direttore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Direttore eletto a seguito di cessazione

anticipata del Direttore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

6. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento. Qualora anche il Vicedirettore risulti assente o impedito, le funzioni di Direttore sono esercitate dal Decano o in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.

7. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, fissa l'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta, li presiede e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con un relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e di **eventuale** assegnazione di personale per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica [**DA SOPPRIMERE:** *di cui sopra,*] da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
- b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di Centri di Studio e Laboratori anche in comune con altri Dipartimenti delle Università italiane o straniere e/o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e/o con altre Istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- c) propone l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi di studio che coinvolgano i docenti afferenti al Dipartimento in conformità al "Regolamento didattico di ateneo" al fine di conseguire lauree e diplomi di specializzazione, tenendo conto della disponibilità dei singoli docenti;
- d) predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di ricerca e su quella didattica svolte presso il Dipartimento nell'anno immediatamente precedente;
[**DA SOPPRIMERE:** *predispone entro il 15 ottobre il bilancio preventivo ed entro 15 marzo il conto consuntivo*]
- e) fa luogo ad ogni adempimento di legge nonché del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo.
- f) stipula contratti e convenzioni, di cui alla lettera e), comma **16** dell'art. **7** tra il Dipartimento e istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- g) per importi non superiori a € 10.000, IVA esclusa, può stipulare direttamente convenzioni e conferire incarichi professionali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile per la necessaria ratifica;
- h) cura, in conformità ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, l'organizzazione amministrativa del Dipartimento e ne è responsabile;
- i) nomina, su proposta del Segretario amministrativo, un sostituto dello stesso;
- j) adotta, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio;

- k) autorizza l'invio in missione del personale docente, tecnico ed amministrativo, dei collaboratori esterni, nonché del personale non strutturato che svolge attività nel Dipartimento;
- l) comunica tempestivamente all'amministrazione universitaria le eventuali variazioni della composizione del Dipartimento;
- m) organizza, in collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio, l'attività didattica e vigila sull'andamento della stessa;
- n) cura gli adempimenti inerenti all'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile;
- o) nomina, su proposta dei Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, le commissioni giudicatrici degli esami, delle prove di verifica del profitto e degli esami finali.
- p) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari;

Art. 9 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta oltre che dal Direttore, che la presiede, **[DA SOPPRIMERE: dal vice-Direttore e]** da 9 docenti di cui 3 ordinari, 3 associati e 3 ricercatori.

I membri della Giunta sono eletti dai componenti ciascuna categoria a maggioranza semplice degli aventi diritto e durano in carica tre anni. A parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età. Il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Qualora uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti della Giunta

2. **Fa parte della Giunta il vice Direttore che, in assenza del Direttore, funge da Presidente; in presenza del Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo.** Fanno altresì parte della Giunta, con voto consultivo, i coordinatori delle sezioni, ove costituite. Della Giunta fa inoltre parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Con voto consultivo partecipa infine il rappresentante del personale tecnico-amministrativo quando si trattino affari concernenti detto personale.

3. Alle adunanze della Giunta possono partecipare, con voto consultivo e per la sola discussione di argomenti specifici, soggetti estranei alla Giunta stessa all'uopo invitati dal Direttore. Possono essere invitati a partecipare alla trattazione di argomenti inerenti il loro ruolo, con voto consultivo, anche i coordinatori dei dottorati di ricerca ed i coordinatori dei Consigli di corso di studio, nel caso in cui non facciano parte della Giunta.

4. I provvedimenti di nomina dei componenti elettivi del Consiglio e della Giunta sono di competenza del Direttore del Dipartimento, il quale ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione centrale i nominativi degli eletti.

5. Per la convocazione della Giunta e le modalità di votazione si applicano le norme previste dal presente regolamento per il Consiglio di Dipartimento.

6. La Giunta del Dipartimento è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento; in particolare il ruolo della Giunta è eminentemente propositivo anche in relazione alla compilazione dell'Agenda degli argomenti da inserire nell'ODG del Consiglio; può avere anche un ruolo consultivo nella stesura di eventuali Decreti del Direttore.

Art. 10 -Segretario amministrativo del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato, **sentito il Direttore del Dipartimento**, con decreto del direttore generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dai regolamenti universitari e dal regolamento del Dipartimento.

2. Coordina le attività amministrative [**DA SOPPRIMERE: -contabili**] della struttura curandone lo svolgimento; assume la responsabilità insieme con il Direttore dei conseguenti atti.

3. Collabora con il Direttore, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, per l'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio della struttura e per lo svolgimento delle attività volte al miglior funzionamento del Dipartimento, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed eventi ; cura in particolare, sotto la sua responsabilità, l'attuazione delle deliberazioni inerenti alle sue specifiche competenze.

4. E' responsabile della segreteria amministrativa della struttura e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo ad essa addetto [**DA SOPPRIMERE: , il quale risponde direttamente al Segretario amministrativo per l'attività svolta**]. Ha il compito di aggiornare i propri collaboratori sull'evoluzione legislativa e delle procedure.

5. Coordina inoltre l'attività del rimanente personale che svolge compiti comunque correlati alla segreteria amministrativa. [**DA SOPPRIMERE: Per tali compiti il personale risponde direttamente al Segretario amministrativo**].

[DA SOPPRIMERE: 6. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è di sua competenza ed, in particolare, il Segretario amministrativo:

- h) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché i relativi allegati;*
- i) predispone la ripartizione dell'avanzo di cassa ed accerta i crediti ed i debiti;*
- j) provvede che le entrate siano accreditate alla cassa del Dipartimento;*
- k) provvede alla gestione del fondo economale;*
- l) esercita il controllo di legittimità sulle procedure di spesa ed appone il visto di regolarità;*
- m) predispone i rendiconti finanziari dei fondi finalizzati;*
- n) provvede alla ricognizione dei beni inventariabili e redige e sottoscrive i verbali di passaggio delle consegne.]*

[DA SOPPRIMERE: 7. Il Direttore, sentito il Segretario Amministrativo, può proporre la nomina di un sostituto che ne vicari eccezionalmente le funzioni in caso di sua assenza prolungata.]

Art. 11 - II Consiglio di Corso di studio

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento. I corsi di studio facenti capo al Dipartimento sono retti da un Consiglio di Corso di studio. E' compito del Consiglio di Corso di studio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
- b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché riconoscere i crediti formativi;
- c) avanzare proposte per organizzare il servizio di tutorato;
- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli di Corso di studio i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo.

c) La rappresentanza studentesca è eletta con sistema proporzionale.

d) Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dai successivi commi 8, 9 e 10 e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

5. Il Consiglio di Corso di studio è convocato dal Coordinatore di norma mediante e-mail, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di esigenze straordinarie ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche *ad horas*. Il Consiglio di Corso di studio è convocato, altresì, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza degli aventi diritto a prendervi parte in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia di versamente disposto.

7. Il Consiglio di Corso di studio designa tra i docenti di ruolo un segretario che coadiuva il Coordinatore e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Coordinatore ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

8. L'elezione del Coordinatore di Corso di Studio ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

9. Gli elettori sono convocati dal Direttore del dipartimento o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore Decano, almeno trenta giorni prima della data fissata per le

votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Coordinatore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore le candidature, corredate di curriculum scientifico. I curricula e gli eventuali programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

10. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore, viene nominato con Decreto Rettorale ed entro cinque giorni comunica formalmente l'accettazione. Il Coordinatore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica. In caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Coordinatore dalla carica, il Direttore indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Coordinatore eletto a seguito di cessazione anticipata del Coordinatore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del mandato di tre anni.

Art. 12 - Sedute congiunte dei Consigli.

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Direttore del Dipartimento e dei Coordinatori, possono essere in dette sedute congiunte del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio.
2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Direttore del Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi di cui ha titolo per far parte ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Art 13 - Commissione Paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti facenti parte del Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La Commissione paritetica è presieduta dal professore più anziano in ruolo tra gli eletti.
2. La Commissione paritetica rimane in carica due anni; i componenti decaduti vengono integrati con la stessa procedura seguita per la formazione della Commissione.
3. La Commissione paritetica di Dipartimento svolge i seguenti compiti:
 - a. formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - b. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art 14 - Commissione per l'Orientamento e il Tutorato

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione per l'Orientamento e il Tutorato composta:

- dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento. In caso di più Dipartimenti raggruppati in una SIR si farà luogo alla costituzione di un'unica commissione così composta:
- dal Presidente della SIR o da un suo delegato;
- dai Coordinatori dei Corsi di studio o dai docenti da essi delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della SIR.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare la scelta nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali;
- sostiene iniziative dirette a far superare agli studenti le eventuali difficoltà di avvio agli studi e a consentire agli stessi di poter proseguire proficuamente negli studi ed a raccordare il Corso di studio con gli sbocchi professionali.

3. La Commissione propone attività didattiche formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento di eventuali debiti formativi e a consentire l'accesso al primo anno di corso, attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, nonché attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici, anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori.

Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento su delibera del proprio Consiglio, può articolarsi in sezioni costituite comunque da un numero di componenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento e in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

2. Gli afferenti alle sezioni eleggono al loro interno un Coordinatore.

3. Le sezioni curano e sviluppano gli aspetti scientifici, omogenei per tematiche, che fanno parte del progetto scientifico complessivo del Dipartimento.

4. Alle sezioni possono essere demandati compiti organizzativi nell'ambito delle attività del Dipartimento.

5. La costituzione, la soppressione, l'attività delle sezioni e le modalità di elezione dei loro Coordinatori sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 - Autonomia del Dipartimento

Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale ed amministrativa nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle restanti norme vigenti.

Art. 17 - Attività didattica del Dipartimento, con particolare riguardo all'offerta formativa

Sono attivati presso il Dipartimento:

1. Corsi di laurea di 1) Infermieristica pediatrica, 2) Ostetricia, 3) Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
2. Scuole di Specializzazione in: 1) Pediatria, 2) Neuropsichiatria Infantile, 3) Chirurgia Pediatrica, 4) Genetica Medica, 5) Microbiologia e Virologia 6) Ostetricia.

I superiori corsi attivati presso il Dipartimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti, **sono** riportati nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR.

Art. 18 - Manifesto degli studi e calendario didattico

Il Consiglio di Dipartimento approva annualmente il Manifesto degli studi e delibera, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo, il calendario didattico annuale.

Art. 19 - Valutazione della qualità dei corsi di studio

1. Nel rispetto delle metodologie interne di valutazione della qualità della didattica definite dall'Ateneo, la Commissione paritetica può avanzare motivata proposta riguardante l'elaborazione di autonomi indicatori di valutazione della qualità della didattica.
2. La Commissione paritetica definisce le modalità più adeguate al fine della valutazione della qualità degli insegnamenti impartiti, anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, previamente resi consapevoli del sistema di qualità adottato. Sugli esiti della valutazione suddetta la Commissione paritetica riferisce al Consiglio di Dipartimento che li trasmette con eventuali osservazioni al Nucleo di valutazione. Il Consiglio di Dipartimento terrà conto degli esiti della valutazione in sede di assegnazione dei compiti didattici dei docenti.

Art. 20 - Modalità di approvazione del regolamento

Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva. **[DA SOPPRIMERE: Qualora non pervenga risposta per iscritto da parte dei Consigli di Corso di studio entro 10 gg. dalla richiesta di parere sul testo di Regolamento questo si intende approvato.]**

Per deliberare l'approvazione o le modifiche del presente regolamento devono essere presenti i due terzi dei componenti e la proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 21 - Partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria e **prioritaria**, ai sensi del comma 3 dell'art.57 dello Statuto d'Ateneo vigente. Gli eletti negli organi collegiali decadono in caso di assenze ingiustificate e reiterate per più di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare. La decadenza è dichiarata con decreto del Rettore.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: *Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2012 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabili, così come stabilito dalla normativa precedente. Fino a quando non sarà adottato il nuovo sistema suddetto, sono fatte salve le funzioni in atto spettanti al Segretario amministrativo del Dipartimento.]*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel regolamento didattico e nel regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.